



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 65775

Raccolta numero 30589

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 15 (quindici) dicembre 2021 (duemilaventuno).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Io sottoscritto Armando Santus, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea consortile dell'Azienda Speciale Consortile denominata

"AZIENDA ISOLA"

con sede legale in Terno d'Isola (BG), via G. Bravi n.16, capitale di dotazione Euro 50.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03298850169 e con n. BG-366706 R.E.A. (Partita Iva 03298850169) - di seguito detta per brevità "AZIENDA" - tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 15 dicembre 2021

in Ponte San Pietro (BG),

presso la Sala Civica "Lydia Gelmi Cattaneo",

in via Legionari di Polonia n.5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta dell'Azienda Isola medesima e per essa del presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art.2375 Cod.Civ. e secondo quanto stabilito dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima VIII.

L'assemblea consortile si è svolta come segue.

* * * *

Alle ore diciotto assume la presidenza dell'assemblea di parte straordinaria, ai sensi dell'art.26 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione signora **Fantini Maria**, nata a Bonate Sopra (BG) il 3 aprile 1949, codice fiscale FNT MRA 49D43 A963A, domiciliata per la carica presso la sede della società suddetta, la quale invitato l'assemblea a designare me notaio quale notaio e segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica. In mancanza di contrari e/o astenuti, il presidente mi conferma l'incarico quale notaio della presente riunione.

* * * *

Il presidente constata e mi fa constatare:

- che, a norma dell'art.22 dello statuto, la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avvisi inviati a tutti gli aventi diritto mediante posta elettronica certificata nei termini di cui al citato art.22 dello statuto;
- che del consiglio di amministrazione risultano presenti, oltre al presidente, i consiglieri signori Preda Mirella e Degli Antoni Angelo; risultano assenti i consiglieri Sesana Antonella e Bolis Giordano;
- che risulta assente il revisore signora Morello Saveria;
- che sono presenti, in rappresentanza degli Enti soci, i

Registrato a Bergamo
il 27.12.2021 n.63652
Serie 1T €356,00

Iscritto al Registro Imprese
di Bergamo il 24.12.2021
PRA/2021/106077

soggetti risultanti dal foglio delle presenze - controfirmato dagli intervenuti - che, in originale, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Risulta pertanto intervenuto il 79,67% delle quote di partecipazione all'AZIENDA.

Dichiara il presidente dell'assemblea che è presente in assemblea, ai fini della sottoscrizione di cui meglio oltre, il signor **Nava Donato**, nato a Lecco il 13 gennaio 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente subito detto, che interviene, quale Vice Sindaco pro-tempore, in nome e per conto del **"COMUNE DI TORRE DE' BUSI"**, con sede in Torre de' Busi (LC), via V. Veneto n.15, codice fiscale 00686450164, in appoggio a deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 novembre 2019 n.45, delibera che viene esibita al presidente e conservata agli atti della società.

Nessuno dei soci presenti si oppone alla presenza del rappresentante del COMUNE DI TORRE DE' BUSI.

A questo punto il presidente attesta:

.che l'assemblea in prima convocazione, indetta per oggi alle ore otto, stesso luogo, è risultata deserta;

.di aver accertato la presenza, l'identità e la legittimazione all'intervento di tutti i soggetti partecipanti all'assemblea;

.che ai soci intervenuti in assemblea spetta il diritto di voto a termini di statuto e delle vigenti disposizioni di legge;

.che l'assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, a norma dell'art.23 dello statuto, per l'accertata presenza del 79,67% delle quote di partecipazione e quindi valida a deliberare.

Il presidente dà lettura del seguente

ordine del giorno

1- Approvazione aumento di capitale a seguito dell'ingresso del Comune di Torre de' Busi in qualità di Ente Socio;

2- Approvazione nuovo Statuto aziendale.

Il presidente apre la trattazione congiunta degli argomenti sottoposti all'esame, sui quali gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Il presidente ricorda che, a norma dell'art.25 dello statuto, per l'approvazione delle nuove ammissioni di Comuni all'AZIENDA e per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti assembleari spettanti agli Enti presenti all'assemblea consortile.

Precisa altresì che, per il computo dei voti e per il raggiungimento delle maggioranze, saranno applicati i criteri attualmente dettati dall'art.10 dello statuto, che prevede l'attribuzione di un certo numero di voti a ciascuno degli Enti soci in proporzione:

a) ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati

(con un peso di totali 200 voti su 1000);

b) al conferimento di servizi all'AZIENDA (con un peso di totali 700 voti su 1000);

c) alla popolazione residente in ciascun Comune associato (con un peso di totali 100 voti su 1000).

Il presidente, riferendosi a quanto già ampiamente discusso ed esaminato con i Comuni soci nella riunione informale tenutasi in data 19 novembre 2021, propone all'assemblea:

(i) di procedere ad un aumento a pagamento del capitale dedicato al Comune di Torre de' Busi, che ha richiesto di entrare a far parte della compagine sociale dell'AZIENDA come Comune socio, aumento determinato nell'importo di Euro 1.576,00, portano il capitale stesso dagli attuali Euro 50.000,00 fino ad Euro 51.576,00; la nuova quota di capitale sarà offerta in sottoscrizione al COMUNE DI TORRE DE' BUSI e dovrà essere liberata con conferimento di denaro.

Il proposto aumento di capitale se eseguito, comporterà la modifica dell'**art.9** dello statuto sociale attuale;

(ii) di adottare un nuovo testo di statuto che recepisce sia quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, sia alcune modifiche ed integrazioni che hanno come obiettivo quello di chiarire alcuni aspetti funzionali e gestionali presentanti delle criticità, aggiornandolo così alla situazione aziendale attuale.

Il presidente ricorda che, al fine di facilitare la comprensione delle modifiche statutarie, è stato predisposto un documento dal quale risulta il testo attuale dello statuto e il testo proposto nell'odierna assemblea; detto documento è stato inviato a tutti i Comuni soci mediante P.E.C. unitamente all'avviso di convocazione.

Il presidente dà quindi breve illustrazione delle modifiche più rilevanti, facendo riferimento al nuovo testo di statuto composto da n.45 (quarantacinque) articoli.

Precisa il presidente che le modifiche allo statuto proposte non rientrano tra quelle elencate all'art.7, comma 7, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. "Decreto Madia").

Il presidente evidenzia che il COMUNE DI TORRE DE' BUSI, come qui intervenuto, ribadita la volontà di sottoscrivere il capitale deliberato in aumento di Euro 1.576,00 e, a tal fine, ha già eseguito l'intero versamento di detta somma mediante bonifico bancario ordinato in data 13 dicembre 2021 sulla Banca Popolare di Sondrio, CRO/TRN: 7000048-21CD99940440 (mandato di pagamento n.888/2021).

Il presidente chiede a me Notaio di dare lettura della seguente

proposta di delibera

*"L'assemblea Consortile della AZIENDA ISOLA,
.approvata la relazione del presidente e le proposte contenute nella relazione stessa,*

.preso atto della manifestazione di volontà del COMUNE DI TORRE DE' BUSI,

delibera

- di aumentare a pagamento il capitale di dotazione di un nuovo importo di Euro 1.576,00, nuovo capitale da offrire in sottoscrizione al COMUNE DI TORRE DE' BUSI;
- di prendere atto della contestuale intervenuta sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale da parte del COMUNE DI TORRE DE' BUSI per nominali Euro 1.576,00, con le modalità anzi indicate;
- di prendere atto del nuovo importo di capitale di dotazione dell'AZIENDA pari ad Euro 51.576,00;
- di approvare le proposte modifiche statutarie e quindi di adottare il nuovo testo di statuto, testo già distribuito a tutti i Comuni soci ed illustrato dal presidente nella sua esposizione;
- di conferire all'organo amministrativo, e per esso anche al solo suo presidente o a ciascuno dei consiglieri, tutti in via tra loro disgiunta, tutti i più ampi poteri per le operazioni necessarie ed opportune per far risultare, attuare e perfezionare quanto qui deliberato e precisato, ratificato in tutto fin d'ora l'operato.".

Il presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento trattato e mette in votazione la proposta letta.

Alle ore diciotto e diciannove minuti, presente il 79,67% delle quote di partecipazione all'AZIENDA, il presidente sottopone all'assemblea, con voto palese, l'approvazione della proposta di deliberazione come letta e, dopo verifica dei voti espressi, con prova e controprova per astenuti e contrari, il Presidente constata, fa constatare e dichiara che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

Soci astenuti: nessuno.

Soci contrari: nessuno.

Il Presidente dichiara, pertanto, che è stato raggiunto il *quorum* deliberativo della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti assembleari spettanti ai soci presenti previsto dall'art.25 dello statuto vigente.

* * * *

Il COMUNE DI TORRE DE' BUSI diviene quindi socio partecipante dell'AZIENDA ISOLA.

* * * *

Il nuovo testo di statuto adottato viene allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la **lettera "B"**.

* * * *

Null'altro essendovi da deliberare, nulla rilevando io notaio sulla procedura adottata, l'assemblea si è sciolta alle ore

diciotto e ventuno minuti.

* * * *

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore venti e trenta minuti.

Consta di tre fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento sotto mia cura da persona di mia fiducia su otto pagine intere e fin qui di questa nona.

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)

Allegato "B" all'atto n. 65775/30589 rep.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.267/2000 e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli Enti locali (in breve, anche "Enti"), è costituita un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA denominata "AZIENDA ISOLA" (anche detta nel seguito, per brevità, AZIENDA) per l'esercizio di attività e la gestione di servizi di competenza degli Enti Locali, per come definiti dal successivo Art. 3.

2. L'AZIENDA è ente strumentale degli Enti Locali aderenti ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Comuni, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti

4. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto e dai suoi regolamenti interni.

Art. 2 - Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è in Terno d'Isola (BG).

2. L'AZIENDA ha facoltà, con deliberazione dell'Assemblea Consortile, di istituire e sopprimere sedi operative nel territorio degli enti associati.

L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi.

Art. 3 - Finalità e Scopo

1. Finalità dell'AZIENDA è la condivisione tra gli Enti Locali soci di politiche in ambito dei servizi alla persona e alla comunità volte al potenziamento e all'omogeneizzazione dei diritti e delle opportunità per i cittadini residenti nella comunità dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. I rapporti fra i soci sono improntati alla reciproca mutualità; a tal fine:

a) gli Enti Locali soci possono mettere a disposizione dell'AZIENDA proprie risorse (di personale, immobiliari, strumentali) per l'attivazione dei servizi da essa erogati;

b) possono essere istituiti appositi fondi di solidarietà volti ad attenuare tra gli Enti Locali soci le differenze esistenti tra spese sociali obbligatorie per legge.

2. Scopo dell'AZIENDA è la gestione associata dei servizi alla persona e alla comunità, e in specifico:

a) dei servizi sociali (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, socio-lavorativi);

b) dei servizi per la promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro;

c) dei servizi e delle attività culturali, con particolare riferimento ai servizi in ambito bibliotecario;

d) degli interventi di formazione e consulenza e di ogni tipo di attività di competenza degli Enti locali associati nei servizi di cui al presente comma, che gli stessi ritengano opportuno conferire all'AZIENDA.

3. I servizi facenti capo all'AZIENDA sono diffusi e prevalentemente erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio degli Enti associati.

4. L'AZIENDA può inoltre svolgere la propria attività a favore di soggetti pubblici, diversi dagli Enti associati, o privati, nei limiti di quanto consentito dalle norme di riferimento regionali, nazionali e comunitarie.

Art.4 - Gestione dei servizi

1. L'AZIENDA esercita la gestione dei servizi, di cui all'articolo precedente, in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, in relazione alla qualità del servizio e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, anche attraverso l'affidamento di servizi e prestazioni a terzi o tramite accordi con istituzioni non lucrative e con il Terzo Settore, individuando idonee forme di collaborazione tra pubblico e privato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'AZIENDA può accedere, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'AZIENDA può partecipare, in qualità di socio o associato, ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art.5 - Durata

1. L'AZIENDA ha durata fino al giorno 31 dicembre 2060.

2. Alla scadenza, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. E' facoltà degli Enti associati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti e da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art.6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione al voto nell'AZIENDA deriva da:

- a) conferimento di un capitale di dotazione,
- b) affidamento di servizi,
- c) valutazione del numero degli abitanti residenti in ciascun Comune associato.

3. Annualmente l'Assemblea consortile che approva il bilancio d'esercizio, tenendo in considerazione i criteri di cui sopra, approverà l'aggiornamento del calcolo aritmetico che determinerà il diritto di voto, così come previsto dal successivo art. 10.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.10;
- b) il recupero del capitale investito in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti del capitale iniziale di dotazione, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
- c) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, così come indicato al successivo articolo 16.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

- 1. Ciascun Ente associato partecipa all'assemblea con il Sindaco o suo delegato.
- 2. Gli Enti associati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
- 3. Gli Enti associati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
- 4. Gli Enti associati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA.
- 5. Gli Enti associati possono infine - anche su base libera e volontaria - partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 - Capitale di dotazione dell'AZIENDA

- 1. Il capitale di dotazione dell'AZIENDA è costituito dai conferimenti degli Enti locali soci ed è pari a euro 51.576,00 (cinquantunomilacinquecentosettantasei/00).
- 2. In casi di successiva adesione il nuovo socio provvede al conferimento delle quote di propria competenza, stabilite (i) per il 40% in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di adesione, arrotondando il risultato di ogni singolo conteggio al terzo decimale e arrotondando il valore risultante all'unità di euro, nonché (ii) per il 60% in base ad una quota fissa

stabilita in euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente associato è portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti associati sulla base di tre criteri, da cui discendono le tre distinte quote di seguito illustrate:

a) quota relativa ai conferimenti di capitale = 100 (cento) voti.

I suddetti 100 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti al terzo decimale, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali nuovi conferimenti di capitale avvenuti in corso d'esercizio;

b) quota relativa all'affidamento di servizi = 450 (quattrocentocinquanta) voti.

I suddetti 450 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta ai servizi affidati all'AZIENDA, considerando l'ammontare economico di detti servizi in rapporto al fatturato complessivo aziendale.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti al terzo decimale, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi in corso per ciascuno degli Enti associati;

c) quota relativa alla popolazione residente in ciascun Ente associato = 450 (quattrocentocinquanta) voti.

I suddetti 450 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti al terzo decimale, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, con riferimento al dato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 11 - Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (affidamento servizi, conferimento capitale, popolazione).

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

a) recessi;

b) nuove ammissioni.

3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente associato.

Art. 12 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. Il Comune che richiede l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea Consortile.

2. L'Assemblea Consortile delibera l'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

3. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 13 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli enti associati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'AZIENDA erogando le somme necessarie in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto in particolare del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio, da sottoscrivere tra l'Azienda e ciascun Ente Locale aderente.

2. L'attività corrente dell'Azienda è ulteriormente finanziata attraverso le risorse economiche, di cui viene data specifica al successivo art. 41, provenienti da Fondi nazionali e regionali specifici, dirette a cofinanziare il sostegno del sistema dei servizi e degli interventi sociali previsti nella programmazione espressa dagli Enti associati dell'Ambito territoriale.

Art. 14 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'AZIENDA ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati - ivi compresi Enti Locali non associati nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale e nei limiti delle norme vigenti.

Art.15 - Recesso

1. E' consentito il recesso degli enti associati in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

2. Il recesso esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZIENDA non produce effetti fino al decorso del biennio prescritto.

3. Il recesso deve essere notificato mediante posta certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto.

5. La liquidazione della quota di capitale spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati

dall'Ente recedente, al netto di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento di efficacia del recesso stesso, così come indicato all'art. 7, comma 1, lettera b).

Art.16 - Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti, attribuendo loro (i) i conferimenti del capitale di dotazione, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte in bilancio e (ii) gli incrementi degli utili maturati negli esercizi in cui ciascun Ente è stato socio.

3. Ove possibile, nella fase di ripartizione, a ciascun Ente verranno assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione nonché, al fine di garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la comunità, i dipendenti potranno essere trasferiti agli Enti secondo criteri tra gli stessi concordati, nel rispetto della normativa vigente.

Art.17 - L'Assemblea Consortile

1. L'assemblea consortile è l'organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti associati.

Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente associato o da Assessori o Consiglieri dell'Ente stesso o di altri Enti, a ciò delegati dai Sindaci, nel limite massimo di due voti per ciascun rappresentante presente.

2. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto. La delega non può essere conferita agli amministratori, al revisore dei conti e ai dipendenti dell'AZIENDA, né delle società eventualmente collegate o controllate.

3. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

4. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art.18 - Durata

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art.19 - Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti associati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

- a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;
- b) definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Ammini-

strazione (ai sensi del comma 2, Art. 29 del presente Statuto);

- c) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- f) nomina il Revisore dei Conti;
- g) stabilisce i gettoni di presenza degli amministratori e gli emolumenti del revisore dei conti;
- h) determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- i) nomina e revoca i rappresentanti dell'AZIENDA negli enti cui essa partecipa;
- j) approva gli atti fondamentali e in particolare il Piano programma annuale, lo schema di contratto di servizio, il budget economico annuale e triennale e il Bilancio d'esercizio.

2. L'Assemblea Consortile delibera inoltre sui seguenti oggetti:

- I. modifiche allo Statuto dell'AZIENDA;
- II. richieste di ammissione di altri Enti all'AZIENDA;
- III. accoglimento di affidamenti di nuovi servizi o conferimenti di capitali;
- IV. scioglimento dell'AZIENDA;
- V. modifiche alla Convenzione richiamata al precedente Art.1;
- VI. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
- VII. riallineamenti tecnici con cui annualmente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente associato;
- VIII. bilancio sociale;
- IX. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
- X. accordi di programma o altri atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- XI. sede dell'AZIENDA e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- XII. revisioni delle quote di partecipazione;
- XIII. l'autorizzazione alla contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- XIV. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per i regolamenti di natura tecnico-gestionale e per il regolamento di organizzazione degli uffici, del personale e dei servizi di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- XV. l'autorizzazione ad acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutazioni.

2. Con riferimento alle attribuzioni e competenze di cui sopra, e in particolare, per quanto riguarda l'approvazione

degli atti fondamentali dei servizi dell'Azienda di cui al punto i), l'Assemblea consortile provvede in luogo dei Consigli Comunali di ogni singolo Ente locale associato. Gli atti possono successivamente essere inviati ai Comuni associati ed essere oggetto di una presa d'atto da parte dei Consigli Comunali di ciascun Comune.

Art. 20 - Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il budget economico di previsione annuale e pluriennale e il Bilancio d'esercizio dell'AZIENDA.

2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto - in termini di millesimi - delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore del Conti.

4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 21 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata alle Amministrazioni Comunali legittimate all'intervento al voto in Assemblea, con un preavviso di almeno otto giorni consecutivi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Qualora fosse necessario, la convocazione potrà avvenire con qualunque altro mezzo idoneo a consentire una tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, avendo cura di ottenere prova scritta del ricevimento.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax, posta elettronica o attraverso altre idonee forme approvate all'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in prima o seconda convocazione, nonché il tipo di sessione. Ove possibile contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione viene

trasmessa preferibilmente in formato digitale e per via telematica copia della documentazione relativa ai punti oggetto di deliberazione.

4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea e le proprie deliberazioni si intendono validamente adottate allorché siano presenti tutti gli Enti soci e tutti gli amministratori risultino presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del conseguente verbale.

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea Consortile si tengano per teleconferenza, o altra modalità telematica equivalente, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 22 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70 % delle quote di partecipazione, di cui all'Art.10, all'AZIENDA.

In caso in cui la seduta in prima convocazione sia andata deserta o comunque non sia stato raggiunto il quorum costitutivo, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

2. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni presenti rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione dell'AZIENDA.

3. Il quorum costitutivo è verificato all'atto dell'insediamento della seduta e comunque all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 23 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'Art.10 del presente Statuto. In caso di delega il delegato esprimerà comunque, in via separata, un ulteriore voto secondo le istruzioni ricevute, ove disponibili, dal delegante.

2. Verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei rappresentanti presenti fatti salvi i casi previsti dall'Art. 24, per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3.

3. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.

Art. 24 - Maggioranza dei 2/3

1. Sia in prima, sia in seconda convocazione è necessaria la

maggioranza dei 2/3 dei voti assembleari spettanti agli Enti presenti nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a) nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
- b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) scioglimento del Consiglio di Amministrazione o revoca del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- d) revoca del Presidente dell'Assemblea;
- e) nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;
- f) accoglimento di affidamenti di nuovi servizi o conferimenti di capitale;
- g) modifiche statutarie;
- h) scioglimento dell'AZIENDA;
- i) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
- j) approvazione del Piano Programma, del budget economico di previsione annuale e pluriennale e del bilancio d'esercizio;
- k) contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- l) modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'Art. 10.

2. Le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma avvengono con la maggioranza dei 2/3 dei voti assembleari spettanti agli Enti presenti nell'Assemblea esclusivamente al primo turno di votazione, sia in prima sia in seconda convocazione. Qualora ad esito del primo turno di votazione non si consegua la maggioranza dei 2/3, il successivo turno di votazione avviene con la maggioranza prevista al comma 3.

Dette nomine, inoltre, avvengono separatamente per il Presidente e per il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, nonché per il Presidente e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

In ciascuna votazione ogni Ente associato esprime un voto pari alla quota di partecipazione ai sensi dell'Art. 10; in particolare, in caso di votazione dei Consiglieri di amministrazione, ogni Ente associato esprime un voto per ciascuno dei candidati da eleggere.

3. Qualora, al primo turno di votazione non si raggiunga la maggioranza dei 2/3, sono nominati Presidenti (rispettivamente dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di amministrazione), Vice presidente dell'Assemblea consortile e Consiglieri di amministrazione quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti viene scelto il candidato anagraficamente più anziano.

4. Le suddette votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

Art. 25 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile, nominato secondo

la procedura di voto di cui al precedente Art. 24, dura in carica 5 esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea Consortile;
- d) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina il Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.

Art. 26 - Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza dei 2/3, prevista dall'Art. 24.

Art. 27 - Commissioni tecniche

1. L'AZIENDA può avvalersi di Commissioni tecniche, con funzioni consultive, composte dai responsabili e/o dagli operatori dei Comuni associati.

2. Tali Commissioni, eventualmente suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- a) fornire agli organi politici e tecnici dell' AZIENDA periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
- b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'AZIENDA;
- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

Art. 28 - Strumenti di indirizzo

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione tecnica aziendale, l'Assemblea consortile definisce annualmente IL PIANO PROGRAMMA a cui gli organi dell'AZIENDA debbono attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

2. L'Assemblea Consortile può inoltre definire delle linee di

indirizzo su tematiche specifiche.

3. La successiva programmazione tecnica e gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nella programmazione annuale e in eventuali specifiche linee di indirizzo.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente.

3. Gli amministratori sono rieleggibili; il loro numero è determinato all'atto della nomina; essi potranno essere scelti tra gli amministratori pubblici degli enti associati o tra esperti o consulenti con speciale competenza tecnica e amministrativa, resteranno in carica per cinque esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. In considerazione delle dimensioni dell'azienda, ai singoli consiglieri potranno essere attribuite specifiche deleghe o poteri sulle materie di loro competenza, fatto salvo quanto previsto all'Art. 34, comma 2.

5. La nomina degli amministratori avverrà nel rispetto della vigente normativa in tema di incompatibilità ed inconferibilità (D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni), nonché in tema di equilibrio di genere.

6. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di curriculum vitae di ciascun amministratore, conservato agli atti dell'AZIENDA.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

8. E' fatto divieto agli amministratori di esercitare un'attività concorrente per conto di terzi o per proprio conto conformemente ai disposti del codice civile.

Art. 30 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione a qualsiasi titolo del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera

dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venimento del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e/o di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente Art. 24.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 31 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 32 - Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbli-

che. Ad esse partecipa il Direttore senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardino.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati dirigenti, tecnici ed esperti anche estranei all'AZIENDA per l'esame di particolari argomenti. Possono essere altresì invitati Sindaci ed Assessori degli Enti Soci.

Il Direttore o, in caso di sua assenza, altro funzionario incaricato dell'AZIENDA svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il Consiglio d'Amministrazione in particolare:

- a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

7. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del Vicepresidente;
- b) la scelta e la nomina del Direttore;
- c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione e di altri regolamenti di natura tecnico-gestionale;
- d) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- e) l'espressione di pareri su progetti, convenzioni e protocolli d'intesa presentati dal Direttore;
- f) l'approvazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale, nonché la definizione e l'aggiornamento dei bilanci preventivi;
- g) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi.;
- h) l'autorizzazione al Presidente del Cda a costituirsi o agire in giudizio;
- i) il conferimento al Presidente del Cda dei poteri necessari alla stipulazione di atti e contratti.

8. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 33 - Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante messaggio via posta elettronica che deve pervenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai componenti del Consiglio; in caso d'urgenza la convocazione potrà avere luogo negli stessi modi con comunicazioni che devono pervenire con almeno ventiquattro ore di preavviso. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché le materie da trattare. Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio, an-

che se non convocate con le suddette formalità, quando siano

presenti tutti gli Amministratori. Qualora fosse necessario, la convocazione potrà avvenire in qualunque altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, o altra modalità telematica equivalente, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del conseguente verbale.

Art. 34 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Al Presidente non possono essere conferite "deleghe gestionali dirette", per come intese ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. 1) D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ferma in suo capo la legale rappresentanza dell'AZIENDA, non possono essere attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri gestionali diretti, con specifica rilevanza esterna - poteri, cioè, che consentano all'amministratore di impegnare l'ente verso terzi.

3. Spetta al Presidente:

- a) promuovere l'attività dell'AZIENDA;
- b) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c) curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;
- f) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione;
- h) sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- i) sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'AZIENDA.

Art. 35 - Gettoni di presenza e rimborsi spese

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta, nel rispetto dei divieti e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti, un gettone di

presenza.

2. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura del suddetto gettone sono adottati dall'Assemblea Consortile.

3. Sono rimborsate le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle attività connesse al mandato ivi compresi gli oneri delle polizze assicurative per l'esercizio della propria funzione, nei limiti di legge e di quanto stanziato in sede di budget economico di previsione annuale; dette spese possono anche essere direttamente assunte dall'AZIENDA. In caso si renda necessario, il Consiglio di amministrazione richiederà apposita variazione di budget all'Assemblea consortile.

Art. 36 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato. In mancanza di diverse deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, l'incarico, alla scadenza, rimane vigente fino al 31 dicembre dell'anno di rinnovo delle cariche elettive del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la continuità dei servizi nell'anno di riferimento.

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico di direttore è conferito a personale in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale e sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e gestionali in posizione di responsabilità o di funzioni dirigenziali. Titolo preferenziale rappresenta l'aver ricoperto precedenti incarichi dirigenziali in aziende speciali monocomunali o consortili, istituzioni e/o società, senza che l'ente medesimo abbia conseguito un risultato economico negativo per due anni consecutivi (salvo che detto risultato economico fosse coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dagli enti controllanti) nel periodo di conferimento dell'incarico.

4. La scelta del Direttore, la nomina e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

5. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto individuale di lavoro.

Art. 37 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Azienda e, a tale riguardo, dovrà predisporre una proposta di struttura organizzativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Ad esito dell'approvazione il Direttore potrà conferire determinati incarichi, ivi compresa la delega di funzioni dirigenziali,

ai responsabili delle unità organizzative, coerenti con il

Regolamento d'organizzazione di cui al successivo Art. 38.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'AZIENDA, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

3. I compiti e le responsabilità del Direttore sono specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il direttore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) predispone i documenti di programmazione da sottoporre agli organi aziendali;

b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c) recluta e gestisce le risorse umane dell'AZIENDA sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

e) gestisce le relazioni sindacali;

f) presiede le commissioni di gara per l'acquisizione di beni e servizi e le commissioni di selezione per l'assunzione di personale;

g) partecipa, senza diritto di voto, con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile, curando la redazione dei verbali;

h) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore può avere, se conferito dall'organo politico, la responsabilità della gestione dell'Ufficio di Piano ex legge n. 328/2000 e successive modifiche e integrazioni o di altro ufficio di supporto alla programmazione sociale territoriale.

6. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. Spetta inoltre al Direttore:

a) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;

b) sottoscrivere e concludere contratti nei limiti imposti dalla legge e/o in forza di delega da parte del Consiglio di Amministrazione, disporre spese, assumere impegni in riferimento agli strumenti di programmazione economica/finanziaria approvati ed effettuare pagamenti e i relativi adempimenti.

Art. 38 - Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economi-

co-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione

del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'AZIENDA.

Art. 39 - Il personale

1. L'AZIENDA può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti associati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. Gli Enti associati, ove affidino all'AZIENDA attività e/o servizi a cui è assegnato personale, possono trasferire detto personale all'AZIENDA previo assenso della stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di specifici indirizzi emanati dall'Assemblea individua i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, per il trattamento economico, per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

Art. 40 - Contabilità e bilancio

1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili e quelle della specifica normativa in materia di Aziende Speciali, in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono quelli previsti dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle norme di riferimento per le Aziende speciali consortili, e in particolare:

- a) il Piano Programma annuale, comprendente uno schema di contratto di servizio che disciplini i rapporti tra enti associati ed azienda speciale consortile;
- b) il budget economico di previsione annuale e pluriennale;
- c) il bilancio di esercizio composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Al conto consuntivo sono allegati la relazione sulla gestione e la relazione dell'organo di revisione;
- d) il piano degli indicatori di bilancio.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea consortile e vengono trasmessi ad ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali.

4. Il Regolamento di contabilità, ove presente, specifica ulteriormente i contenuti normativi in materia di sistema di bilancio e di relativa gestione.

5. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 41 - Finanza

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli enti associati;
- b) le quote di partecipazione degli Enti associati, commisurate a quanto determinato ai sensi del precedente Art.10;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunità Europea, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d) contributi a specifica destinazione;
- e) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f) prestiti o accensione di mutui; l'AZIENDA potrà (ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 01/09/1993 n.385 e come precisato dalla delibera del CICC del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai soci, anche non in forma paritetica;
- g) donazioni e liberalità di terzi.

2. Inoltre l'Azienda potrà trovare risorse aggiuntive tramite:

- a) la partecipazione a bandi e collaborazioni con Enti pubblici e privati;
- b) finanziamenti specifici per la gestione di servizi alla persona, quali quelli indicati all'Art.3 del presente Statuto, di competenza istituzionale degli Enti aderenti che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda e che vengono sostenuti direttamente dagli Enti beneficiari dell'intervento;
- c) finanziamenti specifici per la gestione di servizi alla persona, quali quelli indicati all'Art.3 del presente Statuto, a favore dell'utenza o di altri Enti pubblici e privati, mediante corrispettivi delle prestazioni.

Art. 42 - Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, da beni mobili ed immobili oggetto di donazione o successione e dal capitale di dotazione conferito dai Comuni soci.

2. L'Azienda è tenuta a redigere l'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili.

Art. 43 - Disciplina generale dei contratti e procedure di scelta dei contraenti

1. La scelta dei contraenti, nell'acquisto di beni e servizi e negli appalti di lavori, avviene nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa applicabile alle Aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-educativi, nonché dai regolamenti e linee d'indirizzo aziendali.

2. L'Azienda, nell'affidamento e nell'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ha l'obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, l'Azienda rispetta, altresì, i principi di libera con-

correnza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

Art. 44 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico finanziaria dell'AZIENDA, è nominato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la specifica tipologia di Ente.

2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.

3. Nei confronti del Revisore dei Conti operano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme per la specifica tipologia di Ente.

4. Esso dura in carica tre anni, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio dell'ultimo anno per il quale è stato nominato, e non è revocabile, salvo inadempienza, gravi violazioni di legge e dello Statuto, o sopravvenuta incompatibilità.

5. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

6. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed ai regolamenti interni:

a) collabora con l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda;

c) risponde della veridicità degli atti e adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario.

Art. 45 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'AZIENDA, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto e della Convenzione (di cui all'Art. 1), ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri (un Presidente e due arbitri, di conclamata esperienza nell'ambito giuridico-amministrativo oggetto di vertenza), che verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

2. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto, prenderà sede presso l'ufficio del Presidente del Consiglio di amministrazione, e dovrà pronunciarsi entro centoventi giorni dalla nomina, anche con riguardo alle spese.

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)